



**Consorzio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Consorzio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone**



**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 8/2020 del 15/05/2020
(in modalità telematica)**

N.	COMPONENTI
1	CENNI Marco (Presidente)
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)
3	ARNODO Pierino
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio
5	BERMOND Daniele
6	COURT Pierpaolo
7	DONALISIO Graziano
8	EBREIUL Claudio
9	FLORINDI Carlo
10	GALLO Luca
11	GIAI Luca
12	GORLIER Daniele
13	IULIANO Monica
14	LENZI Fabrizio
15	MAZZINI Andrea
16	PRIN ABEIL Mario Agostino
17	RASERI Giulio
18	SIGOT Valter
19	ZANON Sergio

OGGETTO: Revoca Area di Caccia Specifica (ACS) Giassez nel CATO2.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019 con i quali è stato costituito e successivamente modificato ed integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la DGR n. 17-1175 del 27 marzo 2020 con la quale la Regione, in considerazione dell'emergenza Covid-19, ha fornito disposizioni operative al fine di attivare, in via temporanea, per le riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA una procedura telematica di approvazione degli atti di competenza dei Comitati di gestione stessi;

Atteso che detta DGR stabilisce, nel caso di consultazione telematica, che i membri del Comitato di gestione possano esprimere il loro voto per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione dell'ordine del giorno e dei relativi documenti e che la proposta di deliberazione trasmessa dal Presidente risulti accettata se, in applicazione del silenzio-assenso, entro il termine indicato i componenti del Comitato non esprimono il loro voto;

Vista la Legge regionale n. 5/2018;

Vista la DGR n. 21-313 del 12/07/2010 e s.m.i., relativa alle Indicazioni per l'istituzione, conferma, rinnovo e revoca delle Aree di Caccia Specifica (ACS);

Vista la DGR n. 7-95 del 19/07/2019 con la quale la Regione ha pubblicato l'elenco delle ACS vigenti e le rispettive date di scadenza;

Rilevato che l'ACS Giassez risulta essere scaduta il 31/03/2020;

Valutato che l'ACS Giassez, istituita a suo tempo nel CATO2 per la protezione del fagiano di monte, è vigente ormai da circa vent'anni;

Atteso che la funzione più efficace delle ACS, citata anche dalla normativa regionale vigente, è quella della rotazione, e quindi di alternarsi sul territorio con cadenza breve (3-4 anni) e non diventare delle zone perennemente precluse alla caccia, come già lo sono gli istituti di protezione di competenza della Città metropolitana e dei Parchi;

Ricordato che in altre ACS istituite nel territorio del CATO2 è consentito il prelievo contingentato del fagiano di monte;

Ritenuto opportuno prevedere analoga possibilità anche nella zona del Giassez;

Valutato tuttavia che l'art. 9 comma 8 della legge regionale 5/2018 prevede la possibilità per i Comitati di gestione di contingentare il prelievo di una specie suddividendo il piano numerico approvato annualmente in due o più settori, indipendentemente dalla presenza o meno di un'area di caccia specifica;

Ritenuto quindi preferibile e maggiormente efficace dal punto di vista della conservazione della specie fagiano di monte fissare un limite quantitativo per l'intera valle in cui l'ACS Giassez ricade, e così anche eventualmente per altri settori del Comprensorio;

Ritenuto pertanto opportuno non procedere al rinnovo dell'ACS Giassez e quindi chiederne la revoca a partire dalla stagione venatoria 2020/21 dando atto sin da ora che saranno fissati dei limiti quantitativi al piano numerico di prelievo da effettuare nella val Thuras in cui la predetta area ricadeva;

Preso atto che tale impostazione tende a una gestione più conservazionistica della specie fagiano di monte in tutta la val Thuras e non solo in un'area ristretta;

Vista la DGR n. 20-1273 del 24 aprile 2020 che indica il 15 maggio quale termine per presentare le istanze sulle ACS;

Con voti favorevoli n. 13

13 su 19

Con voti contrari n. 3 (Beria d'Argentina, Court, Gorlier)

Con voti astenuti n. 3 (Arnodo, Giaì, Raseri)

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa quale parte integrante e sostanziale:

- di non richiedere alla Regione il rinnovo della scaduta ACS Giassez e quindi di stabilirne la revoca a partire dalla stagione 2020/21;
- di stabilire che in sede di approvazione del piano numerico di prelievo del fagiano di monte, il Comitato procederà a fissare un limite quantitativo al piano numerico stesso relativamente alla val Thuras in cui la predetta area ricadeva.

cb

Il Presidente
Marco Cenni